

Italia Oggi

Modello 730
e Redditi 2019

Diritto & Fisco

MODELLO 730
E REDDITI 2019

in edicola con



Il dlgs n. 14 impone agli organi di controllo il monitoraggio dell'equilibrio economico Crisi d'impresa al primo test Sindaci e revisori alla verifica degli assetti organizzativi

DI ANDREA BONGI

Per sindaci e revisori è già tempo di verificare l'adozione degli idonei assetti organizzativi adeguati alle esigenze del nuovo codice della crisi. Tale obbligo è sancito espressamente dall'articolo 14 del dlgs n. 14/2019 e impone agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione, di verificare che l'organo amministrativo della società sia dotato di strumenti che gli permettano, costantemente, di effettuare tutta una serie di valutazioni di tipo organizzativo e gestionale tali da prevenire possibili segnali di crisi.

L'imprenditore collettivo, recita infatti il secondo comma dell'articolo 3 della disposizione sopra richiamata, deve adottare un assetto organizzativo che gli consenta una tempestiva rilevazione dello stato di crisi e la conseguente assunzione di idonee iniziative (articolo 2086 codice civile).

L'obbligo di verifica da parte degli organi di controllo, così come le nuove disposizioni che prevedono l'adozione dei suddetti modelli organizzativi societari, è in vigore già dal 15 marzo scorso e pertanto, anche se non sono ancora attuabili le procedure e le misure di allerta previste dal nuovo codice della crisi, per sindaci e revisori

Le modifiche agli assetti organizzativi e gli obblighi di controllo

I nuovi obblighi per l'imprenditore (art. 3, c. 2, dlgs n. 14/2019)

L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative

I conseguenti obblighi per sindaci e revisori (art. 14, c. 1, dlgs n. 14/2019)

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione

è già arrivato il momento di dedicare tempo e risorse alla verifica degli assetti organizzativi societari.

Oggetto delle specifiche attività di verifica dovranno essere, alla luce delle indicazioni contenute nel suddetto articolo 14 del nuovo codice della crisi, le valutazioni e le conseguenti idonee iniziative che l'organo amministrativo ha adottato in ordine a tre fondamentali aspetti: l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa; la sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario e il prevedibile andamento della gestione.

In linea generale un assetto organizzativo adeguato in grado di rispondere alle esigenze sopra descritte dovrebbe essere basato sulla predisposizione di bilanci intermedi, con caden-

za trimestrale o mensile, allo scopo di verificare i risultati economici e finanziari dell'impresa alla luce degli indicatori di allerta previsti dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.

Alle suddette situazioni intermedie dovrebbero affiancarsi costanti verifiche in ordine ai principali indicatori della marginalità e della redditività aziendale, i cui risultati dovrebbero essere comparati con quelli misurati su adeguate serie storiche.

Anche apposite valutazioni sulle previsioni dei flussi di cassa aziendali non potrebbero non formare parte integrante e sostanziale del suddetto sistema organizzativo di monitoraggio. Al pari delle previsioni della liquidità in entrata e in uscita saranno necessa-

rie anche apposite previsioni economico-finanziarie, in grado di testare e monitorare con assiduità la continuità dell'impresa nel tempo.

Alla verifica in ordine all'attuazione del suddetto set di strumenti organizzativi e gestionali necessari al rispetto dei nuovi obblighi imposti dal codice della crisi, il collegio sindacale, e in parte anche il revisore contabile e/o la società di revisione, dovranno dedicare un'apposita attività di presa d'atto e valutazione iniziale alla quale seguiranno poi, in modo particolare per i sindaci, obblighi di monitoraggio costanti nel tempo.

La suddetta verifica dovrà essere svolta in contraddittorio con la direzione aziendale e si baserà, oltre che sulla

presa visione degli strumenti adottati e utilizzati dall'impresa, anche su una serie di richieste di informazioni alle quali seguirà apposita verbalizzazione delle risposte ottenute.

Qualora l'assetto organizzativo gestionale utilizzato dall'impresa non sia ritenuto adeguato al raggiungimento degli nuovi obiettivi ai quali è destinato, gli organi di controllo dovranno richiedere alla direzione aziendale le opportune modifiche o implementazioni ritenute necessarie e/o opportune.

Astenersi da tali attività di controllo o non sollecitare e chiedere gli opportuni adeguamenti dei modelli organizzativi e gestionali adottati dalla società, può evidentemente costituire, con le opportune e adeguate sfumature derivanti dalla specifica funzione ricoperta dall'organo di controllo, una tipica ipotesi di responsabilità in vigilando nelle situazioni di crisi che potrebbero in futuro svilupparsi.

Fari puntati dunque, fin da ora, alla verifica degli assetti organizzativi e gestionali adottati dalla società con lo sguardo rivolto alle nuove esigenze poste dal codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

— O Riproduzione riservata —

I mancati pagamenti della p.a. non giustificano l'omissione d'imposta

La massima

I crediti (anche consistenti) nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituiscono causa di forza maggiore che possa giustificare i mancati pagamenti dei tributi e che possa quindi annullare sanzioni e interessi; il mancato pagamento delle amministrazioni pubbliche, infatti, è fattore ricorrente e diffuso a cui l'imprenditore privato deve saper ovviare con adeguati strumenti finanziari.

I crediti delle aziende (anche consistenti) nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituiscono causa di forza maggiore e quindi non giustificano il mancato pagamento di imposte e l'annullamento delle sanzioni e degli interessi. Lo ha stabilito la sezione settima della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 3292/2019 depositata in segreteria il 30 maggio scorso. La sentenza dei giudici regionali romani capovolge completamente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso. La vicenda riguarda un ricorso introdotto proposto da una società che riferendo a una cartella di pagamento emessa in presenza di omissioni di pagamento di imposte per l'anno 2008, chiedeva l'annullamento di sanzioni e interessi quale causa di non punibilità (articolo 6 comma 5 dlgs n. 472/1997). La società, infatti, aveva palesato che il mancato

pagamento dei tributi era dovuto a una causa di forza maggiore consistente nella tardività dei pagamenti della Asl che, nella pratica, costituiva il suo unico cliente. La situazione creditoria nei confronti dell'amministrazione pubblica superava i 3 milioni di euro e, piuttosto che non pagare i dipendenti, la società aveva preferito non pagare i tributi. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello erariale confermando sanzioni e interessi. Il collegio afferma come la nozione di forza maggiore richieda la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze

dell'evento, adottando le misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Il collegio regionale ha osservato come, nel caso specifico, non si possa parlare di causa di forza maggiore, in quanto rimane ampiamente prevedibile il sistematico ritardo nei pagamenti da parte del-

le amministrazioni pubbliche; e proprio per contrastare la normalità di questi ritardi che il dlgs n. 192/2012 ha stabilito in 30 giorni il pagamento delle forniture e prestazioni pubbliche e di 60 giorni i pagamenti legati al servizio sanitario, pena interessi di mora, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista. Deve anche aggiungersi una responsabilità della società, che non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele possibili e in particolare di non aver ceduto i crediti certi liquidi ed esigibili agli istituti di credito. Non ricorrendo una causa di forza maggiore e non avendo, la società, dimostrato di aver attivato tutti gli ordinari rimedi civilistici, deve essere accolto l'appello erariale con la compensazione delle spese di lite.

— O Riproduzione riservata —